

RESPONSABILITÀ DATORIALE PER INFORTUNI SUL LAVORO E (MANCATA) INTERRUZIONE DEL NESSO EZIOLOGICO PER CONTEGNO COLPOSO DELLA VITTIMA (*)

di Gabriele Pontepino

(*Dottore di ricerca in diritto penale, Università di Genova*)

Lo scritto prende in considerazione la recente evoluzione della giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro, con particolare riguardo ai casi di lesioni o morte del lavoratore, al cui verificarsi abbia contribuito egli stesso mediante un suo contegno colposo. L'estremo rigore che il diritto vivente mostra nell'affermare la sussistenza del rapporto causale tra le condotte imputabili al datore di lavoro e l'evento lesivo *hic et nunc* verificatosi – escludendo, in via pressoché automatica, la sua interruzione – rischia di favorire una malcelata deriva verso intollerabili forme di responsabilità di posizione.

This paper examines the recent case law concerning occupational accidents, with particular regard to cases involving injury or death of the worker, the occurrence of which has been contributed to by the victim himself through negligent conduct. The extreme strictness with which settled case law affirms the existence of a causal relationship between the conduct attributable to the employer and the injurious event *hic et nunc*—by almost automatically excluding any interruption thereof—risks fostering a scarcely concealed drift towards intolerable forms of position-based liability.

Datore di lavoro; infortuni sul lavoro; nesso di causalità; colpa

Employer; Workplace accidents; Causation; Fault

Sommario: 1. Premessa: la tendenziale (ir)rilevanza del comportamento colposo della vittima di infortuni sul lavoro. – 2. Dall'eccezionalità all'esorbitanza: i punti fermi fissati dalla sentenza delle Sezioni unite *Thyssenkrupp*. – 2.1. Lo stato dell'arte: la posizione della giurisprudenza prevalente. – 2.2. Recenti aperture nel riconoscimento dell'efficacia interruttiva del contegno colposo della vittima. – 3. Conclusioni: il persistere di surrettizie forme di responsabilità di posizione – 3.1. ... e i possibili antidoti *de jure condito* per un accrescimento degli *standard* di personalizzazione del rimprovero.

1. In questa relazione intendo fornire un sintetico quadro sullo stato dell'arte della giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro. Mi concentrerò, in particolar modo, sulla casistica relativa alla morte o alle lesioni del lavoratore, alla cui causazione abbia contribuito egli stesso mediante un suo contegno colposo¹. Si tratta di quell'ampio

* Il presente contributo costituisce una versione aggiornata e arricchita di note minime dell'intervento tenuto al Convegno "Sicurezza sul lavoro e responsabilità penale. Tra teoria e prassi", svoltosi presso il Dipartimento di

novero di vicende che, in sede civilistica, viene ricompreso nella sfera del rischio elettivo, ossia un rischio volontariamente assunto, non riguardante l'attività lavorativa e cagionato da una scelta del tutto arbitraria ed estemporanea dell'infortunato². Si pensi agli incidenti provocati da curiosità, da spavalderia, da mera attività ludica – in definitiva da scelte esistenziali incomprensibili o da semplici impulsi personali – in relazione ai quali il lavoratore perde il diritto al risarcimento danni e all'indennizzo INAIL³. O, ancora, agli infortuni dovuti a un comportamento del lavoratore, che – sebbene rientrante nello svolgimento delle proprie mansioni – risulta gravemente negligente: in questo genere di ipotesi resta fermo il diritto all'indennizzo INAIL, mentre il risarcimento danni può essere talora ridotto ai sensi dell'art. 1227 Cc⁴.

In ambito penale, le valutazioni in ordine alla rilevanza – ai fini della possibile esclusione della responsabilità del datore di lavoro (*rectius*, del soggetto identificato come garante della sicurezza sui luoghi di lavoro) – del contegno colposo della vittima si concentrano, in via pressoché esclusiva, sul piano causale, per mezzo del richiamo all'art. 41 co. 2 Cp⁵. Disposizione – senza dubbio – tra le più discusse della parte generale del nostro codice, ma che, nel settore da noi esaminato, va incontro a una

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova il 19 settembre 2025.

¹ Si tratta di una tematica ampiamente investigata in dottrina. Mi limito a richiamare, senza pretesa di esaustività: D. Micheletti, *La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio. Studio sulla tipicità passiva nel reato colposo*, in *Criminalia* 2014, 323 ss.; S. Tordini Cagli, *Sfere di competenza e nuovi garanti: quale ruolo per il lavoratore?*, in www.laegislazionepenale.eu, 3.1.2020; C. Bernasconi, *La responsabilità colposa e il contributo della vittima nel settore della sicurezza sul lavoro*, in *Discrimen* 18.5.2025; M. Telesca, *Responsabilità penale del datore di lavoro per omesso intervento in presenza di prassi scorretta del lavoratore*, in *CP* 2019, 4417 ss.; G. Marra, *Doveri datoriali di cautela, autoresponsabilità del lavoratore e personalità della responsabilità penale*, in *DPP* 2016, 1341 ss.; P. Piccialli, *Qualche riflessione sul debito di sicurezza in materia antinfortunistica*, in *La tutela penale della sicurezza del lavoro Luci e ombre del diritto vivente*, a cura di G. Casaroli, F. Giunta, R. Guerrini, A. Melchionda, Pisa 2015, 95 ss.; da ultimo L. Leghissa, *Autoesposizione colposa del lavoratore infortunato e responsabilità del DDL*, in *ISL* 8-9/2025, III ss. Sono inoltre imprescindibili i lavori monografici di D. Piva, *La responsabilità del "vertice" per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, Napoli 2011 e O. Di Giovine, *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, Torino 2003.

² Sulla portata di tale concetto, per tutti F. Consulich, *Il concorso di persone nel reato colposo*, Torino 2023, 47 s.

³ Cfr. M. Persiani, M. Martone, *Diritto della sicurezza sociale*, Torino 2025, 108 ss.

⁴ A riguardo F. Nardelli, *La tutela antinfortunistica opera anche per i rischi derivanti da imprudenza, negligenza o imperizia lavoratore, essendo irrilevante il concorso di colpa*, in *Il Lav. nella giur.* 2022, 724 ss.; D. Tardivo, *La tutela antinfortunistica opera anche per i rischi derivanti da imprudenza, negligenza o imperizia lavoratore, essendo irrilevante il concorso di colpa*, in *ADL* 2020, 1215 ss.

⁵ In questa sede non posso nemmeno accennare alle molteplici teorie sviluppatesi intorno all'art. 41 cpv. In proposito v. R. Blaiotta, *La causalità giuridica alla luce della teoria del rischio*, in *CP* 2007, 365 ss., nonché l'originale ricostruzione proposta da A. Vallini, *L'art. 41, cpv., c.p. al banco di prova del diritto penale della sicurezza sul lavoro*, in *La tutela penale della sicurezza del lavoro Luci e ombre del diritto vivente*, cit., 111 ss.

sostanziale *interpretatio abrogans*⁶, posta l'estrema riluttanza, da parte del diritto vivente, a riconoscere valore interruttivo del nesso eziologico alla condotta tenuta dal lavoratore, finanche laddove connotata da estrema avventatezza.

A questo proposito, un attento studioso ha denunciato «una tendenziale inversione del principio di sussidiarietà» dello *ius terribile*, dal momento che, non di rado, la giurisprudenza civile procede con maggior rigore rispetto a quella penalistica, mostrandosi più facilmente propensa a riconoscere la creazione di un rischio elettivo da parte del lavoratore infortunato, tale da escludere la responsabilità datoriale⁷.

Ne emerge un quadro intriso di una visione (ancora) marcatamente paternalistica, nel quale gli spazi riconosciuti all'operare del principio di autoresponsabilità del lavoratore risultano assai ristretti⁸. Il datore di lavoro, in quanto debitore di sicurezza, viene così chiamato a governare un rischio sostanzialmente ubiquitario. Egli non può confidare nel rispetto delle regole cautelari da parte dei propri sottoposti, ma deve anzi farsi carico di tutte le possibili imprudenze del lavoratore (che costituiscono una variabile fisiologica nell'esercizio dell'attività di impresa), mettendo a punto un sistema di misure preventive volte a tutelare la sua incolumità fisica⁹.

2. Procediamo con ordine.

In passato, la giurisprudenza era prevalentemente orientata nel senso di escludere la responsabilità datoriale soltanto qualora il comportamento abnorme del lavoratore risultasse prevedibile *ex ante*, secondo i dettami della teoria della causalità umana di Francesco Antolisei¹⁰. Da queste premesse scaturiva, di norma, il mancato riconoscimento dell'interruzione del nesso eziologico e, conseguentemente, la condanna del soggetto identificato come garante per i delitti di lesioni o di omicidio

⁶ Lo rileva D. Nagni, *Il comportamento del lavoratore come fattore di interruzione del nesso causale*, in *DPP* 2022, 650 ss.

⁷ Di questo avviso D. Micheletti, *La responsabilità esclusiva del lavoratore*, cit., 324; A. Roiati, *Infortuni sul lavoro e responsabilità oggettiva: la malintesa sussidiarietà dello strumento penale*, in *CP* 2008, 2867 ss.; A. De Lia, *La questione dell'autoesposizione a pericolo da parte della "vittima" nell'ambito degli infortuni sul lavoro: uno sguardo nel "giardino degli epiteti"*, in *CP* 2019, 4317 ss., ritiene niente affatto possibile «giungere alla conclusione che gli orientamenti della giurisprudenza penale siano addirittura più severi rispetto a quelli diffusi in ambito civile».

⁸ In argomento: O. Di Giovine, *L'autoresponsabilità della vittima come limite alla responsabilità penale?*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 13.5.2019, 1 ss.; M.L. Mattheudakis, *Prevedibilità e autoresponsabilità della "vittima": uno sguardo critico e propositivo alla casistica*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 25.10.2022, 11.

⁹ Cfr. S. Dovere, *Giurisprudenza della corte suprema sulla colpa*, in *Reato colposo. ED*, diretto da M. Donini, Milano 2021, 581 ss.

¹⁰ F. Antolisei, *Il rapporto di causalità nel diritto penale*, Padova 1934, *passim*.

colposo consumatisi sui luoghi di lavoro¹¹. Facile intuire come la concreta declinazione di tali parametri potesse favorire un ripiegamento nella fallace logica *del senno di poi* (*l'hindsight bias*), in base alla quale tutto ciò che si è verificato risulta anche prevedibile *ex ante*¹².

A seguito della sentenza delle Sezioni unite *Thyssenkrupp* del 2014, si è progressivamente consolidato un indirizzo che, per lo meno astrattamente, dovrebbe circoscrivere con maggior rigore i confini della responsabilità datoriale, facendo leva sui concetti di «gestore del» e «area di» rischio¹³. In una prospettiva siffatta, l'evento lesivo andrebbe imputato al solo soggetto «a cui compete la gestione del rischio e/o il controllo della specifica fonte di pericolo che si è concretizzato» nel verificarsi dell'infortunio, in modo da allontanare lo spettro del surrettizio riconoscimento di una responsabilità di posizione¹⁴.

Ciò premesso, a rilevare ai sensi dell'art. 41 cpv. Cp non sarebbero tanto l'eccezionalità o l'imprevedibilità della condotta tenuta dalla vittima, quanto piuttosto l'esorbitanza, l'eccentricità. l'assoluta anomalia del suo contegno rispetto «al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare»¹⁵. In altre parole, il rapporto eziologico si interromperebbe soltanto qualora venga introdotto un rischio nuovo, completamente slegato dalle mansioni affidate al lavoratore e, dunque, estraneo alla sfera di competenza del titolare della posizione di garanzia.

¹¹ Intorno a tale criterio: G. Morgante, *Infortunio del lavoratore imprudente: quando il datore di lavoro non risponde*, in *DPP* 2015, 198 ss.; P. Piccialli, *Omicidio colposo e lesioni personali colpose sul luogo di lavoro: condotta penalmente rilevante e interruzione del nesso causale*, in www.osservatoriopenale.it, 6.12.2013.

¹² In argomento C. Valentini, *La 'scoperta' dei bias cognitivi nel processo penale*, in *AP* 3/2025, 11. Con specifico riguardo alle distorsioni logiche nel riscontro della colpa, S. Grosso, *Il giudizio di prevedibilità dell'evento e l'incidenza dell'hindsight e outcome bias sul giudizio di responsabilità colposa*, in *Riv. it. med. leg.* 2016, 584 ss.

¹³ Cfr. Cass. SU 24.4.2014 n. 38343, su cui, tra i tanti: R. Bartoli, *Luci ed ombre della sentenza delle Sezioni unite sul caso "Thyssenkrupp"*, in *GI* 2014, 2566 ss.; G. Fiandaca, *Le Sezioni Unite tentano di diradare il "mistero" del dolo eventuale*, in *RIDPP* 2014, 1935 ss.; L. Eusebi, *Formula di Frank e dolo eventuale in Cass., S.u., 24 aprile 2014 (Thyssenkrupp)*, in *RIDPP* 2015, 630 ss. Sulla problematica sovrapposizione tra garante e gestore del rischio, si legga A. Gargani, *Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse: problemi e prospettive*, in *RivTrimDPenEc.* 2017, 538; nonché il recentissimo studio di A. Provera, *L'intreccio e la successione delle posizioni di garanzia nel diritto penale*, Torino 2025, 10 ss.

¹⁴ S. Tordini Cagli, *op. cit.*, 7.

¹⁵ Puntualmente Cass. SU 24.4.2014 n. 38343, cit., par. 13.1, la quale chiarisce che l'eccentricità «renderà magari in qualche caso (ma non necessariamente) statisticamente eccezionale il comportamento ma ciò è una conseguenza accidentale e non costituisce la reale ragione dell'esclusione dell'imputazione oggettiva dell'evento». Intorno a tale mutamento di paradigma, D. Castronuovo, *Profili relazionali della colpa nel contesto della sicurezza sul lavoro. Autoresponsabilità o paternalismo penale?*, in *AP* 2/2019.

Questo criterio, di carattere squisitamente normativo, eleva le nozioni di rischio e competenza a «chiave di volta per la comprensione e qualificazione penale degli intrecci causali»¹⁶. Alla prova dei fatti, tuttavia, anch'esso dimostra una scarsa capacità selettiva del penalmente rilevante, dal momento che la sua declinazione conduce a esiti tendenzialmente analoghi a quelli cui perviene l'indirizzo più risalente: la pronuncia di una sentenza di condanna nei confronti del datore di lavoro, pure a fronte di condotte gravemente negligenti del lavoratore infortunato¹⁷.

2.1. In effetti, nella recente giurisprudenza è ricorrente l'affermazione secondo cui «il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia»¹⁸.

In alcune occasioni, si assiste peraltro a una singolare commistione tra *vecchi* e *nuovi* parametri, che vengono richiamati in maniera congiunta, ma «con inalterata capacità repressiva»¹⁹. Non è infatti raro scorgere pronunce in cui la condotta abnorme interruttiva della causalità è descritta per mezzo di un indistinto riferimento alle nozioni di eccentricità e anomalia e a quelle di eccezionalità e imprevedibilità, salvo poi negare, nella quasi totalità delle ipotesi, l'effettiva sussistenza di tali condizioni²⁰.

¹⁶ Il punto è colto da S. Riccardi, *Infortunistica sul lavoro: rischio abnorme e interruzione del nesso causale*, in *GI* 2022, 2209 ss. Tale impostazione è sostenuta da D. Micheletti, *Il criterio della competenza sul fattore di rischio concretizzatosi nell'evento. L'abbrivio dell'imputazione colposa*, in *Criminalia* 2015, 523, il quale circoscrive «l'operatività dell'art. 41, comma 2, c.p. ai casi in cui l'evento lesivo, pur causalmente riconducibile all'agente, esprime un fattore di rischio radicalmente diverso da quello illecito creato da quest'ultimo». Rileva però F. Consulich, *Il concorso*, cit., 343 come, procedendo in tal modo «si camuffa un ragionamento *tutto normativo* (si ritiene *competente* per il rischio il datore di lavoro in quanto titolare di un *potere* organizzativo sul dipendente che ne è invece privo) sotto le spoglie di un accertamento causale».

¹⁷ Cfr. *ex plurimis*: Cass. 5.4.2023 n. 16805; Cass. 8.11.2021 n. 40002; Cass. 17.10.2018 n. 54813; Cass. 5.10.2018 n. 49373, tutte reperibili in *One Legale*; Cass. 23.9.2021 n. 35058, in www.olympus.uniurb.it; similmente Cass. 9.5.2018 n. 37106, con nota di M. Telesca, *Sicurezza sul lavoro: comportamento abnorme del lavoratore ed interruzione del nesso causale. Il ruolo del rischio (im)prevedibile*, in *DPP* 2018, 1417 ss.

¹⁸ *Ex plurimis*: Cass. 23.6.2025 n. 23220; Cass. 23.11.2022 n. 7012; Cass. 28.11. 2018 n. 5007, in *One Legale*.

¹⁹ Così D. Castronuovo, *Profili relazionali della colpa*, cit., 9.

²⁰ Paradigmatica, a questo riguardo, Cass. 10.1.2024 n. 12326, con nota di R. Guariniello, *Lavoratore disobbediente, datore di lavoro condannato*, in *ISL* 6/2024, 328 ss.

La casistica risulta purtroppo variegata e assai consistente. Mi limito qui a richiamare alcune vicende a mio avviso emblematiche, conclusesi con il riconoscimento della responsabilità penale in capo al datore di lavoro.

Si pensi:

- i) alla morte di un magazziniere, improvvidamente arrampicatosi sugli scaffali per prelevare la merce, travolto dal crollo accidentale di un bancale in legno e poco dopo deceduto a causa di asfissia meccanica violenta²¹;
- ii) al caso del soggetto, incaricato dal datore di lavoro della gestione di un barbecue per la cottura di alimenti, che, ravvivando il fuoco con dell'alcol, si procurava ustioni che ne determinavano di lì a poco il decesso²²;
- iii) al soggetto che, nella fase di manutenzione di un silos contenente mosto, infilava la testa all'interno del vaso vinario per recuperare un tappo di un lubrificante utilizzato in tale attività, trovando repentinamente la morte per l'inalazione massiccia di anidride carbonica²³;
- iv) all'operaio che, pur a fronte dell'esplicito divieto di eseguire riparazioni sui macchinari, provvedeva alla pulizia di un tubo di aspirazione a mani nude e veniva accidentalmente colpito da una lama, riportando lesioni²⁴; o, *mutatis mutandis*, al soggetto che si era adoperato *sua sponte* nella manutenzione di una pedana e aveva subito gravi lesioni a seguito dell'urto con un carrello elevatore, impropriamente impiegato per il trasporto in officina dello strumento guasto²⁵;
- v) al lavoratore rimasto vittima di lesioni a seguito di una caduta da un ponteggio, dapprima montato a regola d'arte, ma inopinatamente modificato, in via autonoma, dagli stessi dipendenti del cantiere per esigenze di praticità tese a velocizzare l'espletamento delle proprie mansioni²⁶;
- vi) al più risalente caso dell'operaio edile che, non disponendo di un bagno di servizio in prossimità del proprio luogo di lavoro, aveva improvvidamente rimosso una griglia metallica del peso di 60 chili, al fine di addentrarsi in un

²¹ Cass. 7.8.2025 n. 29235, in *One Legale*.

²² Cass. 22.7.2025 n. 26841, in www.olympus.uniurb.it

²³ Cass. 13.1.2026 n. 1091, in www.olympus.uniurb.it

²⁴ Cass. 23.6.2025 n. 23318, in *One Legale*.

²⁵ Cass. 25.9.2020 n. 26618, in *One Legale*.

²⁶ Cass. 28.3.2022 n. 11030, in *One Legale*.

canale di raccolta liquami per espletare i propri bisogni fisiologici, trovando così la morte per asfissia acuta anossica da carenza ambientale di ossigeno²⁷.

Gli episodi appena menzionati ci restituiscono uno spaccato del tragico fenomeno degli infortuni sul lavoro, dal quale però emerge nitidamente che, al fine di tracciare il «delicato confine tra esorbitanza della condotta del lavoratore e sfera di rischio governata dal datore di lavoro», bisogna tener conto del fatto che il garante deve anche farsi carico delle cautele volte ad evitare «i comportamenti imprudenti e negligenti del lavoratore rientranti in un ambito di ragionevole previsione»²⁸.

D'altra parte, il rapporto datore di lavoro-dipendenti è per sua stessa natura *asimmetrico*, se non altro perché i secondi operano in una struttura organizzativa (più o meno complessa) predisposta dal primo, secondo le sue direttive e allo scopo ultimo di realizzare il di lui profitto²⁹. In una sorta di riequilibrio di una asimmetria siffatta, è stata allora predisposta una regolamentazione tutta a favore dei lavoratori, tale per cui le disposizioni di sicurezza perseguono anche il fine di tutelare questi ultimi dagli infortuni derivanti da loro colpa ed impongono, anzi, al garante di prevenire ed evitare l'instaurarsi di prassi lavorative sciatte o non corrette, «latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità» dei propri dipendenti³⁰.

Il problema è però che – ragionando in questo modo – si finisce con il modellare una figura di datore di lavoro ideale, sganciata da ogni dato di realtà, «totipotente sia sul piano cognitivo che su quello esecutivo»³¹, rendendo l'agente in carne e ossa destinatario di una pretesa del tutto irrealistica e non facilmente determinabile *ex ante*³². Ciò è tanto più vero se consideriamo la tendenziale inoperatività dell'art. 41 cpv. Cp ogniquale volta il comportamento abnorme del lavoratore rientri nell'esercizio delle

²⁷ Cass. 19.12.2011 n. 46819, in *DeJure*.

²⁸ In questi termini Cass. 17.9.2025 n. 31136, in *One Legale*.

²⁹ Nitidamente F. Consulich, *Manuale di diritto penale del lavoro*, Torino 2024, 131, il quale osserva che «la giurisprudenza addossa al datore di lavoro oneri comportamentali sconosciuti in qualsiasi altro settore», in ragion del fatto che «costui è un soggetto economico che produce rischi seriali per profitto personale e dunque pare meritevole di uno statuto penale differenziato».

³⁰ Tra le tante pronunce in tal senso, a mero titolo di esempio, Cass. 24.11.2025 n. 38145; Cass. 13.6.2024 n. 23648; Cass. 21.9.2022 n. 34943, in *One Legale*.

³¹ D. Castronuovo, *Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo. Un catalogo ragionato*, in *DPenCont-Riv. trim.* 3/2016, 238.

³² Sull'ampiezza degli obblighi di sicurezza e vigilanza ricadenti sul datore di lavoro, P. Veneziani, *Deleghe di funzioni e colpa in vigilando nella prospettiva della sicurezza sul lavoro*, in *Discrimen*, 17.7.2024.; T. Vitarelli, «Obblighi» apicali e «oneri» metaindividuali in materia di sicurezza sul lavoro: intersezioni e differenze, in *AP* 1/2023, 1 ss.

proprie mansioni o sia comunque collocabile entro l'elastica sfera di rischio governata dal garante. Paradigmatico è il caso *sub v* ove, da un lato, una norma cautelare primariamente volta alla tutela dell'igiene sul luogo di lavoro è stata eretta a presidio antinfortunistico generale e, dall'altro, la condotta della vittima, senza dubbio avventata, non è stata ritenuta abnorme e interruttiva della serie causale sfociata nella produzione dell'*exitus*³³.

2.2. Tuttavia, consultando archivi e banche dati, sono reperibili sporadiche pronunce che escludono la responsabilità penale del datore di lavoro, riconoscendo valore interruttivo al contegno imprudente del lavoratore infortunato.

Anche qui, mi sembra interessante menzionare alcune recenti vicende.

In primis, quella riguardante il lavoratore, operaio capace ed esperto, che, dopo aver invitato un collega a non eseguire lo smontaggio di un parapetto prima dell'arrivo della gru, procedeva egli stesso alle operazioni senza imbragatura, e – a seguito del ribaltamento della trave – decedeva a causa di un gravissimo trauma toracico addominale³⁴. Nell'occasione i giudici di legittimità hanno annullato con rinvio una doppia sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo emessa nei confronti dei datori di lavoro: le palesi anomalie riscontrate nella condotta della vittima – segnatamente: lo svolgimento di un'attività pericolosa al di fuori dell'orario di cantiere e subito dopo aver intimato agli altri operai di interromperla (così violando in maniera deliberata protocolli di sicurezza da lui evidentemente conosciuti) – sembrerebbero infatti deporre nel senso di un'abnormità rilevante ai sensi dell'art. 41 cpv. Cp³⁵.

Si pensi poi alle lesioni patite da un muratore caduto da un ponteggio, adeguatamente installato poco prima dell'inizio dei lavori, ma poi oggetto di una riparazione di fortuna da parte degli stessi operai, ritenuta dal perito «demenziale» e «completamente estranea a qualunque standard di ragionevolezza»³⁶. Anche in tal caso, la S.C. ravvisò la presenza di «un rischio nuovo, o forse meglio altamente

³³ Ove – come chiarisce D. Micheletti, *La responsabilità esclusiva del lavoratore*, cit., 363 – sulla scorta del criterio della prevedibilità, la Corte ha avuto «l'ardire di considerare tipica la morte *per infortunio* rispetto alla violazione della regola cautelare in materia di *igiene*». La vicenda viene ripercorsa da O. Di Giovine, *L'autoresponsabilità della vittima*, cit., 14.

³⁴ Cass. 23.11.2022 n. 7012, cit.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ Cass. 27.5.2015 n. 22378, in *One Legale*.

esorbitante rispetto all'ordinario rischio di caduta» di cui il datore di lavoro non poteva essere chiamato a rispondere³⁷.

O, ancora, si pensi al decesso dell'operaio che, nel tentativo di sbloccare un cuscino automatico, inserì impropriamente un palanchino nell'intercapedine, venendo investito dall'improvvisa fuoriuscita dell'apparecchiatura. Condotta che fu giudicata abnorme, perché «radicalmente, ontologicamente, lontana dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte, anche imprudenti, di un lavoratore, nell'esecuzione del lavoro»³⁸.

A medesimi esiti – esclusione della responsabilità datoriale – sono pervenuti altri procedimenti, come quello avente a oggetto il caso dell'operaio che, sempre per riparare una macchina utensile, infilò le mani nell'ingranaggio – anziché l'apposito attrezzo ricevuto regolarmente in dotazione – subendo così gravi lesioni³⁹; o quello riguardante la morte del dipendente agricolo, «capace ed affidabile», deceduto a causa dell'improprio utilizzo di un apparecchio non presente in azienda (una trinciatrice di «elevata potenza distruttiva»), domandato in prestito al proprietario del terreno confinante poco prima dell'infortunio letale e a completa insaputa del datore di lavoro⁴⁰.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ Cass. 29.3.2018 n. 31615, in *One Legale*. A medesimi esiti pervenne Cass. 3.3.2016 n. 8883, con nota di L.M. Pelusi, *La condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore infortunato esclude la responsabilità penale del datore: un superamento del criterio dell'abnormità?*, in *DRI* 2017, 857 ss., relativa al caso di un elettricista manutentore che, al fine di svolgere le proprie mansioni, scese dall'elevatore e camminò sulle lastre di fibrocemento del tetto, precipitando e subendo gravi lesioni. Qui la S.C., dopo aver appurato l'adempimento di tutti gli obblighi prevenzionistici, ha escluso la responsabilità del garante, concludendo per l'esorbitanza del contegno del lavoratore.

³⁹ Cass. 28.11.2018 n. 5007, in *One Legale*: nell'occasione la Corte ritenne «accertato non solo che il rischio di schiacciamento era comunque stato previsto, ma anche che il lavoratore era stato effettivamente dotato degli strumenti idonei ad effettuare le mansioni richieste in completa sicurezza».

⁴⁰ Cass. 15.9.2021 n. 33976, in *One Legale*. Similmente, Cass. 26.6.2014 n. 33417, in www.olympus.uniurb.it. Nella giurisprudenza di merito, ad esempio, Trib. Milano 16.1.2023 n. 14007, in www.olympus.uniurb.it, la quale ha assolto il datore di lavoro in un caso di lesioni subite da un dipendente che era salito su un trattorino adibito alla raccolta rifiuti per farsi trasportare da una parte all'altra della stazione ferroviaria in cui effettuava il servizio di pulizie. I giudici ritennero, infatti, l'incidente imputabile al comportamento «del tutto eccentrico, rispetto alle sue mansioni, e alle direttive organizzative ricevute, dell'infortunato». Costui non avrebbe mai dovuto prendere posto sul trattorino perché, oltre a non essere in alcun modo consentito, non era necessario all'espletamento delle mansioni affidategli che riguardavano la semplice raccolta de rifiuti dalla banchina; tale comportamento non era dunque prevedibile da parte del datore di lavoro. Inoltre, «la manovra posta in essere dal lavoratore, quella di posizionarsi, senza alcuna ragione, su un mezzo quale quello descritto, composto da un trattorino e da un rimorchio collegati da uno snodo mobile, con le gambe posizionate vicino a tale snodo, è all'evidenza percepibile come pericolosa non solo da parte di un operatore esperto, ma anche di un lavoratore alle prime armi e di qualunque persona, senza necessità di formazione o informazione alcuna». Cfr. sul punto il commento di D. Pagani, *Infortuni sul lavoro e omessa formazione: la corretta delimitazione del giudizio di responsabilità a*

3. Nonostante le sentenze assolutorie da ultimo richiamate⁴¹, in giurisprudenza resta consolidata l'impostazione provocatoriamente definibile *iper-colpevolista*, che svaluta pressoché *in toto* la condotta imprudente del lavoratore infortunato⁴², riservando strettissimi margini all'operare dei principi di affidamento⁴³ e di autoresponsabilità.

In effetti, dall'analisi effettuata poc'anzi sembra emergere che la responsabilità penale del datore di lavoro-garante venga esclusa unicamente quando egli «ha posto in essere anche le cautele finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di quel comportamento imprudente»⁴⁴. Solo in quelle ipotesi – statisticamente rarissime – la giurisprudenza conclude per la sussistenza di un rischio eccentrico, tale da ricondurre la causazione dell'evento lesivo (esclusivamente) al contegno colposo del lavoratore. A ben vedere, si tratta però di casi ove a mancare, prima ancora che la causalità, è la stessa condotta tipica, non essendo ravvisabile, in capo al garante/gestore del rischio, alcun genere di omissione rilevante *ex art. 40 cpv. Cp.*

Le ragioni ultime di un approccio tanto rigoroso vanno principalmente ricercate sul piano politico-criminale. Nel contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, il massiccio impiego dello *ius terribile* sembra assolvere a (una comprensibile, ma invero impropria) funzione di «ingegneria sociale», in risposta a pressanti istanze general preventive e su spinta del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost.⁴⁵. Come infatti sappiamo «il sistema degli obblighi prevenzionistici è prevalentemente orientato a fronteggiare il rischio insito nelle attività produttive, per la tutela della vita, incolumità e salute dei lavoratori»⁴⁶. Ne deriva il riconoscimento, in capo al datore di lavoro, di un onnicomprensivo dovere di protezione e vigilanza nei confronti dei propri dipendenti (senza considerare i terzi estranei all'organizzazione produttiva), che *de facto* conduce a una sua *iper-responsabilizzazione*. In effetti, questi è chiamato a

carico del datore di lavoro in una pronuncia di merito, in *CP* 2023, 1733 ss.

⁴¹ Per un'ampia analisi del diritto vivente si rimanda a: L. Leghissa, *op. cit.*, III ss.

⁴² M. Oggiano, *Infortuni sul lavoro: l'etichettatura di sicurezza sui macchinari non esclude il dovere di vigilanza del datore di lavoro*, in *PenDP* 1/2021, 146 ss.

⁴³ Imprescindibile M. Mantovani, *Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo*, Milano 1997, *passim*; nonché F. Mantovani, *Il principio di affidamento nel diritto penale*, in *RIDPP* 2009, 536 ss.

⁴⁴ Cass. 23.6.2025 n. 23320, in *One Legale*.

⁴⁵ È l'efficace espressione impiegata da F. Consulich, *Manuale di diritto penale del lavoro*, cit., 135.

⁴⁶ Così F. Palazzo, *Obblighi prevenzionistici, imputazione colposa e discrezionalità giudiziale*, in *DPP* 2016, 1545 ss.

neutralizzare rischi di ogni genere e specie, affinché i lavoratori siano posti nelle condizioni di massima sicurezza possibile e sia impedita loro anche la stessa autoesposizione a pericolo per negligenza, superficialità o dissennatezza.

Accanto all'incontrollata dilatazione della posizione di garanzia datoriale, si assiste poi a un problematico adattamento – *rectius* ad una *flessibilizzazione* estrema⁴⁷ – delle categorie sostanziali (causalità e colpa)⁴⁸, per lo più «guidato da obiettivi simbolici e compensativi, oltre che più direttamente riparatori»⁴⁹. Il rischio – nemmeno troppo celato – è che, al fine di dare soddisfazione ad avvertite esigenze di giustizia sociale, sia punito colui che non ha rimediato/non ha adeguatamente vigilato sulla stupidità di altri, riconoscendo, ancora una volta, implicito diritto di cittadinanza a una vera e propria responsabilità di posizione/per ruolo direttivo, secondo l'arcaica (ma sempre attuale) logica del capro espiatorio⁵⁰.

Certo, è vero: il lavoratore è innanzitutto un *creditore di sicurezza*, l'anello debole del sistema produttivo⁵¹, come icasticamente dimostrano le tragiche statistiche degli infortuni sui luoghi di lavoro (basti pensare che nei primi 11 mesi del 2025 sono stati denunciati ben 731 decessi, al netto di quelli *in itinere*)⁵². Al tempo stesso, però, il diritto penale non può divenire l'abusato farmaco per curare quella che è, a tutti gli effetti, una patologia sistemica, il distorto strumento di "compensazione sociale" per garantire il ristoro della vittima (e dei suoi familiari) – quand'anche il verificarsi dell'infortunio dipenda da sua esclusiva colpa – e, più latamente, la soddisfazione delle pressanti istanze punitive della collettività e del media, a fronte degli effetti avversi scaturenti dall'esercizio delle attività produttive.

⁴⁷ Intorno a tal fenomeno A. Gargani, *La "flessibilizzazione" giurisprudenziale delle categorie classiche del reato di fronte alle esigenze di controllo penale delle nuove fenomenologie di rischio*, in LP 2011, 397 ss.

⁴⁸ Non a caso, a detta di D. Castronuovo, *Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo*, cit., 218, il settore del diritto penale del lavoro è «un vero "laboratorio" di sperimentazione di soluzioni teoriche su capitoli primari di "parte generale"».

⁴⁹ Condivisibili rilievi sul punto in A. Perin, *Colpa penale relazionale e sicurezza nei luoghi di lavoro*, in *DPenCont-Riv. trim.* 2/2012, 112; v. inoltre le osservazioni di O. Di Giovine, *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, cit., 112.

⁵⁰ Su cui basti il rinvio a M. Catino, *Trovare il colpevole. La costruzione del capro espiatorio nelle organizzazioni*, Bologna 2022. Sul pericolo che «il diritto penale del rischio si trasformi nel diritto penale del capro espiatorio» già M. Randon, *Le posizioni di garanzia in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro tra criterio formalistico e principio di effettività*, in CP 2017, 2637 ss.

⁵¹ Emblematicamente Cass. 27.5.2015 n. 22378, cit., la quale paragona il lavoratore a un «ingranaggio fragile di un apparato gravido di pericoli».

⁵² Sono liberamente accessibili i dati INAIL 2025 rielaborati dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, in www.vegaengineering.com.

Non può del resto essere dimenticato il fatto che, con il passaggio da un modello iperprotettivo a un sistema collaborativo e multilaterale, sul lavoratore grava un obbligo di autotutela, che rende indispensabile una sua crescente responsabilizzazione, nella prospettiva, appunto, di implementare gli *standard* di sicurezza. Ed ecco allora che il datore di lavoro non andrebbe (più) considerato alla stregua di un angelo custode⁵³, depositario di un generalizzato e ubiquitario dovere di vigilanza, essendo innanzitutto tenuto ad assolvere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori. Indi per cui, una volta dimostrato che egli «ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della posizione di garanzia»⁵⁴, la sua responsabilità penale per l'evento cagionato dalla condotta colposa della vittima andrebbe giocoforza esclusa. Appare del resto irrealistico non riporre nel lavoratore adeguatamente formato una certa «quota di affidamento» a che si astenga, quantomeno, dal compiere leggerezze macroscopiche o azioni sconsiderate, senza necessità di esser sottoposto a un controllo continuativo e penetrante⁵⁵.

Abbiamo però avuto modo di constatare come simili affermazioni, pur di frequente ribadite nella prassi, restino poco più che una petizione di principio. Col risultato di dilatare considerevolmente l'ambito di applicazione del diritto penale – con buona pace dei valori della sussidiarietà e dell'*extrema ratio*⁵⁶, da una parte, e quelli della prevedibilità e della certezza del diritto dall'altra –, mettendo peraltro a rischio il rispetto del principio di personalità della responsabilità penale, finanche inteso nella sua accezione minima di divieto di responsabilità per fatto altrui.

3.1. La disapplicazione *in action* dell'art. 41 cpv. Cp ci rivela chiaramente che – nel contesto qui esaminato – l'indagine eziologica non consente di porre alcun reale filtro al riconoscimento della responsabilità penale in capo al datore di lavoro. Attenta dottrina ha condivisibilmente osservato che, ragionando in termini (esclusivamente) causali, la giurisprudenza cade spesso vittima di un cortocircuito logico, poiché, in

⁵³ Così R. Blaiotta, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, Torino 2023, 37.

⁵⁴ Con ricchezza di argomenti: Cass. 10.2.2016 n. 8883; Cass. 5.5.2015 n. 41486, in *DeJure*.

⁵⁵ C. Bernasconi, *op. cit.*, 14. *Amplius* M.L. Mattheudakis, *Il principio di affidamento nella dialettica cautelare tra datore di lavoro e lavoratore: un argine al paternalismo?*, in *Scritti in onore di Luigi Stortoni*, a cura di M. Mantovani, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre, M. Caianiello, Bologna 2016, 577 ss.

⁵⁶ A. Roiati, *op. cit.*, 2867 ss.

buona sostanza, ricava *ex post*, dal verificarsi dell'infortunio, una qualche mancanza da parte del garante, così privando in radice l'art. 41 cpv. Cp di ogni capacità selettiva⁵⁷.

Inoltre, dall'analisi del diritto vivente, emerge una triplice confusione di piani, tra il momento di individuazione della condotta omissiva rilevante *ex art.* 40 cpv. Cp, l'accertamento del nesso di causalità e quello della colpa. Da un lato, i contenuti della posizione di garanzia e, dunque, dell'omissione tipica vengono tendenzialmente ricavati dalle medesime fonti che definiscono i doveri cautelari⁵⁸. Dall'altro lato – e in via complementare – in ambito omissivo il riscontro della causalità e quello della colpa finiscono inesorabilmente con il sovrapporsi⁵⁹. Come è noto, la definizione del comportamento alternativo lecito, del contenuto della pretesa doverosa, rappresenta un momento cruciale (e assai problematico) nella costruzione del rimprovero *per colpa*, l'indispensabile presupposto logico del giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell'evento lesivo. Al contempo, però, il comportamento alternativo lecito costituisce la «protasi controfattuale» nel giudizio, tutto ipotetico-normativo, sulla causalità dell'omissione⁶⁰.

⁵⁷ Lo rileva M.L. Mattheudakis, *Prevedibilità e autoresponsabilità della "vittima"*, cit., 13.

⁵⁸ Ha ragione F. Consulich, *Errare commune est. Il concorrente colposo, il nuovo protagonista del diritto penale d'impresa (e non solo)*, in www.la-legislazione-penale.eu, 28.3.2022 quando afferma che «l'omissione colposa è un concetto composto da due anime indistinguibili all'atto pratico». Sulla problematica sovrapposizione tra *doveri di diligenza e doveri di garanzia*, diffusamente D. Brunelli, *Riflessioni sulla condotta nel reato omissivo improprio*, Pisa, 2023, 107 s. L'A. rileva come, all'atto pratico, i due momenti giuridici dell'omissione impropria non siano agevolmente separabili, specie «quanto alle fonti da cui sorge la pretesa della garanzia e la pretesa della diligenza», ma nondimeno ribadisce la necessità di tenere tali fasi del giudizio comunque distinte, pena il rischio di «bypassare la messa a fuoco della condotta omissiva tipica [...], dando vita a un modello di reato di evento che non passa dal momento chiave dell'[individuazione della] condotta». Sulla questione v. R. Bartoli, *Il problema della causalità penale. Dai modelli unitati al modello differenziato*, Torino 2010, 91; nonché M. Grotto, *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, Torino 2012, 270, che distingue «l'obbligo giuridico di impedire l'evento in una situazione di altrui minorata tutela (posizione di garanzia) e «la regola cautelare cui il titolare della posizione di garanzia deve attenersi per soddisfare il predetto obbligo giuridico (colpa)». Sulla commistione tra omissione, causalità e colpa, altresì, A. Massaro, *Omissione e colpa*, in *Reato colposo. ED*, cit., 872 ss.; sulla componente omissiva della colpa, imprescindibile la lettura di A. Gargani, *Ubi culpa, ibi omissio. La successione di garanti in attività inosservanti*, in *IP 2000*, 578 ss.

⁵⁹ Questa parziale sovrapposizione costituisce un'eventualità del tutto fisiologica, come rilevano le stesse Sezioni unite Thyssen. Cfr. Cass. SU 24.4.2014 n. 38343, par. 27.1.; Sottolinea infatti D. Castronuovo, *Colpa penale*, in *Reato colposo. ED*, cit., 217, che in ambito omissivo «il profilo della evitabilità viene in rilievo già a livello di causalità della condotta, poiché, per accertare che l'omissione è stata *condicio sine qua non* dell'evento, occorre verificare che la condotta non tenuta avrebbe impedito la verifica del risultato». In argomento è imprescindibile M. Donini, *Imputazione oggettiva dell'evento*, in *ED*, Milano 2010, 635 ss.; v. inoltre i rilievi di D. D'Auria, *Causalità e colpa: una costante ed indebita sovrapposizione*, in *DPP 2014*, 751 ss.

⁶⁰ C.E. Paliero, *La causalità dell'omissione: formule concettuali e paradigmi prasseologici*, in *Riv. it. med. leg.* 1991, 841 ss.

I ristretti limiti del presente intervento non consentono di approfondire oltre questioni tanto delicate e non scevre da implicazioni dogmatiche. Quello che mi preme sottolineare è soltanto come ancora troppo spesso il riconoscimento della responsabilità datoriale per l'infortunio del lavoratore imprudente prescinda da un rigoroso accertamento della colpa, che – una volta data prova del nesso eziologico – viene disinvoltamente affermata (*rectius* presunta) in forza della sussistenza, in capo al datore di lavoro-garante-gestore del rischio, di un obbligo impeditivo del reato⁶¹.

Dunque, la strada per fugare lo spettro della responsabilità oggettiva (o, peggio, della responsabilità per fatto altrui) passa necessariamente attraverso un accrescimento del rigore nella dimostrazione della colpa, in tutte le sue componenti. La considerazione è forse scontata, ma va a mio avviso ribadita anche oggi, proprio in ragione del denunciato “appiattimento” giurisprudenziale su valutazioni inerenti alla causalità e alla sua (im)possibile interruzione⁶². Con l'ulteriore precisazione che la colpa non può ritenersi provata all'esito di un frettoloso vaglio sulla prevedibilità dell'evento: adottando un simile approccio, infatti, il giudizio si espone al rischio di facili manipolazioni (anche dovute a distorsioni cognitive), che tendenzialmente conducono ad ampliare *ex post* i contenuti della pretesa doverosa, così da ritenere sempre e comunque prevedibile il contegno imprudente della vittima⁶³.

L'accertamento andrebbe piuttosto strutturato come segue.

In primo luogo, bisognerebbe dimostrare che l'evento *hic et nunc* rientrava proprio nel novero di quelli che la condotta doverosa individuata *ex ante* mirava ad evitare: esso deve, insomma, costituire la *concretizzazione* dello specifico rischio presidiato dall'operare di una determinata norma profilattica⁶⁴. In secondo luogo, occorrerebbe verificare se, nel contesto di volta in volta considerato, il contegno doveroso omesso avrebbe consentito di evitare l'evento delittuoso.

È in questa fase del giudizio che dovrebbero essere più propriamente effettuate le valutazioni in ordine alla rilevanza del comportamento imprudente dell'infortunato, anche a fronte della complessa dinamica relazionale e organizzativa in cui si inserisce

⁶¹ F. Consulich, *Errare commune est*, cit., 12.

⁶² Esigenza ravvisata anche da D. Castronuovo, *Profili relazionali della colpa*, cit., 9.

⁶³ Cfr. D. Micheletti, *La responsabilità esclusiva del lavoratore*, cit., 346.

⁶⁴ A questo proposito il rinvio è a D. Petrini, *Rischi di responsabilità oggettiva nell'accertamento della colpa del datore di lavoro e dei dirigenti*, in *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa*, a cura di R. Bartoli, Firenze 2010, 298 ss.

la produzione dell'evento lesivo⁶⁵. Ecco allora che la colpa del datore di lavoro garante sarebbe da escludersi ogniqualvolta emergesse che è stato lo stesso lavoratore ad innescare, con la sua azione inspiegabile, un rischio totalmente estraneo alle scelte gestionali «censurabili alla luce della violazione di qualche cautela»⁶⁶. Un approccio siffatto riserva uno spazio di operatività al principio di affidamento del datore di lavoro nell'altrui diligenza e – simmetricamente – a quello di autoresponsabilità del lavoratore, smussando parzialmente i tratti paternalistici che caratterizzano l'odierno diritto penale giurisprudenziale del lavoro⁶⁷.

Da ultimo, nel processo di *concretizzazione e individualizzazione* del rimprovero *per colpa*, non sembra davvero possibile prescindere da un'approfondita indagine sull'esigibilità della pretesa doverosa, ossia sulla concreta possibilità di pretendere l'osservanza della regola cautelare violata in ragione delle peculiarità del caso di specie. È proprio al momento di dimostrare la colpevolezza colposa che possono venire in rilievo variabili individuali o di contesto, che – per una ragione o per un'altra – hanno reso impraticabile il compimento dell'azione dovuta da parte del datore di lavoro in carne ed ossa⁶⁸. Queste circostanze anomale e imponderabili operano alla stregua di «fattori di distorsione» della pretesa doverosa: la loro sussistenza imporrebbe, pertanto, al giudicante di escludere la responsabilità del soggetto agente, il quale, pur avendo violato una qualche cautela, non aveva concretamente «il potere di adeguarsi alle aspettative di diligenza rimaste deluse»⁶⁹.

A tal proposito, vanno salutate con favore le caute aperture nella recente giurisprudenza di merito e di legittimità. Il pensiero corre, in particolare, ad alcune pronunce della Quarta Sezione della S.C., la quale, proprio in tema di sicurezza sul

⁶⁵ Sulla struttura dinamica e relazionale della colpa, D. Castronuovo, *La colpa penale*, Milano, 2009, 321 ss.

⁶⁶ In altre parole, si tratta di comprendere se, nel caso concreto, sia stata la vittima, con la sua condotta dissennata, a «innescare l'*Anlass*, attivando il fattore di rischio che ha provocato l'auto-infortunio». Così D. Micheletti, *La responsabilità esclusiva del lavoratore*, cit., 345. A conclusioni similari perviene F. Consulich, *Il concorso*, cit., 267, che costruisce il rimprovero per colpa sul concetto di nesso organizzativo.

⁶⁷ D. Castronuovo, *Profili relazionali della colpa*, cit., 9.

⁶⁸ Cfr. F. Consulich, *Il concorso*, cit., 125; D. Castronuovo, *Misura soggettiva, exigibilità e colpevolezza colposa: passi avanti della giurisprudenza di legittimità in tema di individualizzazione del giudizio di colpa*, in *GI* 2021, 2218 ss.; Id. *Misura soggettiva e indici di rimproverabilità. una critica alle concezioni ultra-normative della colpa*, in www.lalegislazionepenale.eu, 7.2.2025. Sulla crescente considerazione della c.d. misura soggettiva della colpa nell'ambito degli infortuni sul lavoro: R. Blaiotta, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., 298 ss.; C. Piergallini, *Colpa (diritto penale)*, in *ED*, Milano 2017, 250. Per approfonditi sviluppi sul punto: D. Castronuovo, *La colpa penale*, Milano 2009, 339; di recente S. Prandi, *L'inesigibilità nel prisma della colpa*, in *RIDPP* 2024, 1057 ss.

⁶⁹ Cfr. Cass. 19.1.2026 n. 1909, in *One Legale*.

lavoro⁷⁰, ha mostrato una crescente attenzione verso i profili «soggettivi» e «psicologici» del rimprovero per colpa, aprendo le porte ad una verifica sulle effettive capacità dell'autore del reato di «uniformarsi al precetto cautelare» preventivamente determinato⁷¹. Si pensi, ad esempio, alla repentina instaurazione, da parte dei lavoratori, di una prassi sciatta elusiva delle norme antinfortunistiche foriera di infortuni, non conosciuta o non conoscibile dal titolare della posizione di garanzia. Questi patologici comportamenti, pur non risultando abnormi o esorbitanti rispetto alle mansioni assegnate, non sono in alcun modo impedibili dal datore di lavoro-garante, a cui non può essere realisticamente demandata una «diuturna» sorveglianza dei propri dipendenti⁷². Condivisibile, dunque, la pronuncia di sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Comunque sia, il terreno della colpevolezza colposa resta ancora ampiamente inesplorato ma, da qualche anno, il tema dell'esigibilità del comportamento dovuto suscita un ampio e fecondo dibattito. Alla luce dei recenti sviluppi, mi pare allora certo che sia (e sarà) proprio questa la *sedes* privilegiata dalla giurisprudenza per operare quel necessario «ridimensionamento dei caratteri di attribuzione della responsabilità datoriale», nella prospettiva di eliminare le residue “sacche” di responsabilità oggettiva, garantendo, così, il pieno invero del principio di colpevolezza⁷³.

⁷⁰ Si vedano, ad esempio: Cass. 10.6.2022 n. 22628; Cass. 6.3.2019 n. 20270; Cass.8.10.2020 n. 1096; Cass. 18.5.2021 n. 19565; Cass. 11.12.2020 n. 9749; in tema di bancarotta: Cass. 17.5.2021 n. 19338, tutte reperibili in *One Legale*. Per un'analisi di tale filone giurisprudenziale, S. Dovere, *op. cit.*, 581.

⁷¹ Cfr. R. Blaiotta, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., 298.

⁷² Cfr. paradigmaticamente Cass.8.10.2020 n. 1096, cit.; similmente Cass. 12.3.2021, n. 9824, commentata da R. Guariniello, *Una illuminante pronuncia della Cassazione sulla vigilanza del datore di lavoro*, in *ISL 2/2024*, 69 ss., la quale ha escluso la responsabilità dell'imprenditore edile per la morte di un proprio dipendente per colpo di calore, in quanto costui – dopo aver ingerito alcol – non aveva indossato l'apposito elmetto in dotazione esponendosi alle alte temperature della stagione estiva. Qui la Corte ritenne che nei confronti del datore di lavoro non potesse muoversi alcun rimprovero colposo, non essendovi «la certezza che egli fosse a conoscenza» dell'instaurazione di tale deleteria prassi comportamentale.

⁷³ È proprio in questa fase di giudizio che – stando all'*iter* seguito da Cass. 19.1.2026 n. 1909, cit. – verrebbero in rilievo «i profili dell'autoresponsabilità del lavoratore e dell'affidamento del datore». In particolare, la S.C. non condivide la «ricostruzione secondo cui l'esclusione della responsabilità del datore di lavoro passa unicamente attraverso la valutazione del comportamento del lavoratore come eccezionale o aberrante o comunque eccentrico o esorbitante rispetto alla sfera di rischio garantita dal datore [...]; dovendosi invece ritenere che, esclusa la c.d. abnormità, comunque residui un'area in cui la responsabilità del datore di lavoro vada valutata secondo i criteri di imputazione della responsabilità colposa».